

CVII SEDUTA

(POMERIDIANA)

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1991

Presidenza del Presidente MEREU SALVATORANGELO

INDICE

Disegno di legge: "Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca" (161). (Continuazione, fine della discussione e approvazione):

BAROSCHI	3266, 3267
CASULA, Assessore della difesa dell'ambiente	3266, 3268, 3271
ZUCCA	3267
ONIDA	3268
SATTA GABRIELE	3269
LORETTU	3277, 3278
(Votazione per appello nominale)	3278
(Risultato della votazione)	3279

Disegno di legge "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 giugno 1990, n. 119, relativo al prelevamento della somma di lire 1.062.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del cap. 04024 (per L. 532.000.000), del cap. 04033 (per L. 150.000.000), del cap. 04034 (per L. 50.000.000), del cap. 04037 (per L. 250.000.000) e del cap. 04038 (per L. 80.000.000) - spese per funzionamento uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale" (170). (Discussione e approvazione):

(Votazione per appello nominale)	3280
(Risultato della votazione)	3281
Elezione di un esperto nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, quale membro del comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari:	
(Votazione a scrutinio segreto)	3283
(Risultato della votazione)	3283
Sull'ordine del giorno:	
DADEA	3279
SANNA	3279
MERELLA	3281
COGODI	3281

La seduta è aperta alle ore 17 e 52.

SECHI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 29 maggio 1991, che è approvato.

Continuazione, fine della discussione e approvazione del disegno di legge: "Provvedimenti urgenti a sostegno dell'attività di pesca" (161)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge numero 161.

E' in discussione l'articolo 7 al quale sono stati presentati due emendamenti.
Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baroschi

Art. 7

Al primo comma dell'articolo 7 le parole "possono sospendere" sono sostituite dalle parole "devono sospendere". (9)

Emendamento aggiuntivo Mannoni - Baroschi

Art. 7

Al terzo comma dopo le parole "nei periodi di rimonta naturale dell'anno" aggiungere le parole "previsti dal decreto dell'Assessore regionale competente in materia di difesa dell'ambiente di cui al primo comma del presente articolo". (10)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori degli emendamenti ha facoltà di illustrarli.

BAROSCHI (P.S.I.). Signor Presidente, le perplessità sollevate stamane dall'onorevole Mannoni possono essere superate con una modifica dell'articolo 7 che imponga la sospensione dell'attività di pesca per determinati periodi dell'anno, per le finalità di cui al primo comma e cioè per consentire il ripopolamento e l'accrescimento delle specie ittiche negli stagni. A questo punto, se c'è un interesse generale prevalente - come non può che essere a base di un decreto - è opportuno, anziché dare la facoltà di sospendere l'attività di pesca, obbligare alla sospensione. Per cui nel primo comma dell'articolo 7 così come proposto nell'emendamento numero 9, non si dirà più "possono sospendere" ma "debbono sospendere". Altrimenti non si comprende la *ratio* di questa decisione.

Per quanto riguarda invece il premio di cui

al comma 3, se il decreto prescrive determinati periodi di sospensione dell'attività, a quei periodi il premio deve essere riferito. Se al primo comma stabiliamo che in determinati periodi, l'Assessore regionale, per consentire il ripopolamento e l'accrescimento delle specie ittiche, con proprio decreto obbliga alla sospensione, allora per quei periodi, di cui al decreto, si può erogare agli operatori il premio di 30 mila lire per ciascun socio o lavoratore occupato.

In questo modo si superano alcune delle perplessità che aveva manifestato il nostro Capogruppo questa mattina. Gli emendamenti numero 9 e 10 sono stati presentati proprio in considerazione del fatto che se durante l'esercizio di un'attività normale di pesca si attuano periodi di temporanea sospensione (perché si tratta di vere e proprie coltivazioni, come quelle agricole, ma che non possono essere ricomprese in queste) si rende necessario riconnettere le due finalità, cioè quella del ripopolamento ma anche quella della rifusione del danno subito dagli operatori del settore.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CASULA (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Solo per un chiarimento, agli onorevoli Baroschi e Mannoni che hanno presentato gli emendamenti. Se accettiamo questa vostra proposta incorriamo nel rischio di dover sempre pagare. Non è detto che tutte le cooperative abbiano diritto al premio. Per averlo debbono dimostrare di sospendere la loro attività per almeno sessanta giorni continuativi nei periodi di rimonta naturale e di osservare periodi di arresto temporaneo di almeno quarantacinque giorni sino ad un massimo di novanta giorni. Se noi scriviamo "debbono" ne consegue che il diritto è esteso a tutti, anche a chi non avrebbe bisogno di un incentivo per creare condizioni ottimali nello stagno avuto in concessione perché queste già sussistono.

Quindi, io ritirerei questo emendamento perché ci costringe a venire incontro a tutti, anche a chi non ha necessità di un incentivo.

Lascerei invece l'articolato così com'è perché lo ritengo abbastanza chiaro. Noi consentiamo a chi ha diritto, e in genere si tratta di cooperative, di scegliere se sospendere o meno la loro attività. Se ritengono di sospenderla, un decreto dell'Assessorato della difesa dell'ambiente riconoscerà loro un indennizzo per un massimo di 90 giorni, però devono dimostrare di aver effettuato i fermi prescritti in legge.

Non ci sono pertanto difficoltà di interpretazione, mentre con questo emendamento diamo diritto a tutti di accedere al premio anche a chi, in assenza di indennizzi, non sospenderebbe la propria attività di pesca perché non necessario.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Zucca. Ne ha facoltà.

ZUCCA (P.D.S.). Io vedo il senso del mio intervento praticamente reso inutile dall'intervento dell'assessore Casula, di cui condivido la sostanza anche se rimangono delle perplessità, perché è vero che il problema in linea teorica si pone: se una cooperativa, cioè, non ritiene opportuno chiedere il fermo biologico, è ovvio che non deve essere obbligata a farlo, però è altrettanto vero che questa legge non è generale ma ha una durata limitata nel tempo. Allora, se noi in questo momento sappiamo con certezza pressoché matematica che l'esigenza del riposo biologico si pone indistintamente per le acque salse e le lagune di tutta la Sardegna è chiaro che non obbligando al ripopolamento delle finalit  di questa legge si potr  ottenere al massimo quella dell'indennizzo per i lavoratori che rimangono privi di un reddito, per  il problema del ripopolamento della fauna ittica rimarr  completamente irrisolto.

Non so se si possa trovare il *quid medium* tra la proposta dell'emendamento e le osservazioni dell'onorevole Casula, perché non si pu  fare una valutazione corretta dopo trenta secondi di scorsa ad un foglio, come abbiamo fatto adesso; comunque dovendo scegliere tra le due proposte voto per il mantenimento dell'articolato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Baroschi. Ne ha facolt .

BAROSCHI (P.S.I.). Forse c'  un equivoco dovuto al fatto che la mia illustrazione   stata piuttosto scarna, me ne rendo conto e vi chiedo scusa.

Se l'Assessore della difesa dell'ambiente interviene con proprio decreto lo fa per difendere l'ambiente non per favorire la produzione. Deve intervenire, visto che   competente in materia di difesa dell'ambiente, per difendere l'ambiente. Se un concessionario dell'attivit  di pesca ritiene *motu proprio* di non pescare per consentire nel suo stagno un ripopolamento, lo fa in base a considerazioni di carattere economico nelle quali io non entro. Ma nessuno vi entra perch    una sua facolt , non   la legge che glielo concede, e se io concessionario non voglio pescare perch  ritengo di accrescere il pesce che dovr  poi pescare lo faccio e lo pago a ragion veduta. L'Assessore per la difesa dell'ambiente, invece, interviene per un principio di carattere generale: la difesa dell'ambiente (voglio sperare che l'Assessore dell'ambiente non faccia un decreto per uno stagno dove non c'  necessit  di un fermo, ma laddove questa necessit  esiste e per una ragione di interesse superiore). In quel caso l'operatore privato socio di cooperativa o cooperativa vede, non per propria volont  ma per volont  della Regione, sospesa la propria attivit  produttiva. A ragion veduta, cos  come esiste per i lavoratori dell'industria la cassa integrazione, o la rifusione dei danni per il coltivatore agricolo,   giusto che anche quell'operatore della pesca abbia una rifusione perch  il suo danno   dovuto all'intervento della Regione motivato da una difesa dell'ambiente.

Ecco perch  i presentatori hanno ritenuto che non si debba parlare di facolt , che non pu  essere data da una legge perch  se io non voglio pescare nessuno mi pu  obbligare a farlo, ma poich  interviene un decreto dell'Assessore, sia pi  giusto parlare di dovere, di obbligo, perch  c'  una ragione superiore. In quel caso   prevista la rifusione del danno.

Ecco la ragione per la quale sono stati presentanti gli emendamenti. Spero questa volta, d'essermi spiegato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.

CASULA (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Su questo argomento bisognerebbe disquisire molto più a lungo. L'Assessore della difesa dell'ambiente è anche Assessore alla pesca, e quindi deve favorire la produttività e redditività dell'attività di pesca, e anche di questo stiamo parlando, non stiamo facendo difesa dell'ambiente *tout court*, stiamo parlando del ripristino di condizioni ottimali di produttività e quindi redditività dell'attività di pesca. Ci sono stagni dove non v'è necessità di riposo biologico o di fermo per consentire la rimonta, quindi non possiamo costringere i pescatori o le cooperative che li hanno in concessione a sospendere la loro attività. Noi stiamo pagando probabilmente un'acculturazione dei pescatori che non dovremmo fare ma così come si spendono tanti soldi per fare formazione professionale in altri settori stiamo cercando di sensibilizzare i pescatori al fine di utilizzare al meglio la potenzialità del settore.

Io credo ancora che le cooperative e i pescatori non ci faranno rimpiangere i baroni. Spero che le forze democratiche abbiano la forza e la capacità di superare questo richiamo antico perché ci sono le condizioni perché ciò accada. Stiamo attraversando sicuramente un momento difficile in merito a questo problema ma sono convinto che lo supereremo in breve tempo.

Ultimamente abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa con l'unione e la lega delle cooperative per verificare tutti insieme quali fossero le altre possibilità di gestione all'interno degli stagni.

Detto questo io insisto nella possibilità per le cooperative di accedere o meno a questa incentivazione perché non tutte sono in condizioni di difficoltà. Le difficoltà nascono in alcuni compendi, ma non in tutti. Io credo che sia giusto concedere alle cooperative la facoltà di

chiedere il fermo biologico ed è sulla base di questa richiesta che la Regione, attraverso un decreto dell'Assessorato competente in materia di pesca ovviamente e non di difesa dell'ambiente, definire i termini della sospensione che devono rimanere quelli stabiliti: almeno sessanta giorni continuativi nei periodi di rimonta naturale dell'anno, e il cosiddetto fermo tecnico di almeno quarantacinque giorni continuativi, ma non superiore a novanta giorni.

BAROSCHI (P.S.I.). Se da una volontà del privato di sospendere deriva un obbligo della Regione...

CASULA (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Non è un obbligo perché l'obbligo nasce dal decreto dell'Amministrazione regionale, cioè dell'Assessorato competente. Qui sembra che si voglia creare un obbligo ma così non è. Se le cooperative ritengono di sospendere le loro attività l'Amministrazione interviene con proprio decreto per definire i termini della sospensione dopo di che si può accedere all'indennizzo previsto in questo articolo 7.

BAROSCHI (P.S.I.). Possono richiedere di sospendere che è cosa diversa.

CASULA (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Infatti. Possono sospendere l'attività in periodi stabiliti con decreto dell'Assessorato. Si può anche affinare con un'altra parola ma questo è il concetto.

Quindi mi sembra che nella sostanza siamo tutti d'accordo, è nell'interpretazione che c'è difformità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Onida. Ne ha facoltà.

ONIDA (D.C.). Brevemente, anche perché l'iter per l'approvazione di questo provvedimento sembrava molto più semplice di quanto poi in realtà non si sia rivelato. Avevamo preso l'impegno di non discuterne ma evidentemente alcune esigenze di precisazione hanno portato i colleghi a un ulteriore esame del progetto.

Sugli emendamenti dell'onorevole Baroschi vorrei esprimere anch'io una valutazione che non si discosta da quella che l'assessore Casula ha espresso poc'anzi. Mi pare chiaro da una lettura più attenta dell'articolo 7 che sono due le condizioni che pone il legislatore, quindi noi stessi, perché si possa ottenere il beneficio. La prima è che i concessionari per sessanta giorni continuativi nei periodi di rimonta naturale sospendano l'attività di pesca. E' una condizione chiara e precisa, esplicitata nel penultimo comma dell'articolo. La seconda è che si osservino almeno 45 giorni continuativi di arresto temporaneo. Sono due condizioni in coesistenza delle quali è necessaria la delimitazione del periodo con decreto assessoriale. Si legge infatti: "I titolari della concessione dell'esercizio dell'attività di pesca possono sospendere l'attività in periodi stabiliti con decreto dell'Assessore regionale". L'Assessore, dunque, fissa i termini di inizio e di fine del fermo; entro questo periodo i concessionari possono sospendere la propria attività, ma questo non è sufficiente, è necessario che a questa esigenza, posta con chiarezza dalla norma, si sommi l'altra condizione di cui abbiamo parlato poc'anzi.

Quindi io credo che possa rimanere immutata la formulazione dell'articolo 7.

L'onorevole Mannoni, questa mattina, ha espresso alcune valutazioni sul provvedimento e devo ammettere di concordare con quanto egli ha affermato soprattutto sull'esigenza di portare la riflessione su questo problema in una legge di carattere generale, una legge quadro che recuperi tutte le esigenze, che recuperi le sensibilità che i Gruppi politici hanno portato all'interno del dibattito e da cui sono nate circa una decina di proposte e disegni di legge che sono pervenuti alla Commissione.

Stiamo ancora aspettando che la Giunta faccia pervenire alla Commissione il suo testo definitivo per concludere entro l'anno un lavoro che certamente si preannuncia complesso e che però nobiliterà la Commissione in un impegno arduo su un provvedimento atteso e importante. Verranno fatte tutte le opportune valutazioni a proposito degli stagni sul rapporto tra risorse da spendere e benefici che si vuole

ottenere e certamente si riuscirà a fare il punto sulla situazione perché fino ad oggi tante risorse sono state utilizzate per fare in modo che questi compendi ritornino ad essere produttivi, ma tutti i progetti sono caratterizzati da una straordinaria fantasia circa una nuova gestione degli stessi. E' un problema certamente sentito dalla Commissione, quel che non mi pare comprensibile nell'esposizione ironica dell'onorevole Mannoni - credo che il suo atteggiamento di questa mattina nei confronti del collega Casula sia stato una pausa di riflessione benevola, uno scherzo - è l'identificare il problema degli stagni come esigenza locale, come un momento che riguarda un'economia particolare della Sardegna o come un fatto minimale rispetto a problemi più ampi. Questo mi pare che non sia assolutamente accettabile perché non è da demonizzare che gli stagni siano di quel pezzo di Sardegna. L'onorevole Mannoni fa parte di questa maggioranza, e io ho letto e riletto le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta regionale, ho letto il piano generale di sviluppo e ho visto che cosa avete scritto intorno ai problemi di questo settore e al suo ruolo nell'economia della Sardegna, e io sono convinto, quindi, che le risorse che stanno per essere spese in questa direzione non siano spese male, ma rappresentino una scelta coerente, una scelta seria che credo, almeno per quest'aspetto, nobiliti l'azione dell'Esecutivo.

Questo è quanto volevo dire, per il resto credo che avremo modo di soffermarci in maniera più articolata, quando discuteremo i disegni di legge sulla pesca in generale. Allora, probabilmente, recupereremo anche maggiori specificità. Oggi però credo che questo disegno di legge debba essere approvato dal Consiglio, perché è nato sulla base di un'emergenza reale e seria, ed è congruo anche nella dimensione delle risorse che l'Esecutivo ha pensato di destinare a questo settore.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gabriele Satta. Ne ha facoltà.

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Io francamente, signor Presidente, mi trovo in grave im-

barazzo nell'esaminare alcune parti di questo disegno di legge e non credo di aver bisogno di riallacciarmi alla presa di posizione di stamattina del collega Loretto, il quale rivendicava il diritto, come eletto, di partecipare scientemente e coscientemente all'approvazione di un provvedimento di legge. Credo che nella lodevole fretta di rispondere all'urgenza e alla pressione di una categoria - quella dei pescatori - per molto tempo trascurata dalla Regione, e in particolar modo dei pescatori che affrontano il rischio del mare, si stia facendo una grande confusione con un provvedimento di legge che tenta di abbracciare tutto, e tutto non riesce ad abbracciare, e che mette dentro argomenti eterogenei cercando di omologarli in maniera del tutto impropria. Si sta ricadendo ancora una volta in un vizio, che a me pare di cogliere concettuale nella nostra Regione che ha grandi potenzialità di produzione di pescato nelle lagune costiere, negli stagni, quello di non distinguere la pesca nel mare dalla pesca nelle lagune interne, o quanto meno confinanti col mare.

Le due situazioni sono sicuramente diverse, anche se probabilmente l'emarginazione delle due categorie può essere in qualche modo analogizzabile, tuttavia credo che la risposta anzitutto vada data a chi maggiormente affronta dei rischi compreso quello delle fermate che sono dovute a condizioni di lavoro sicuramente diverse tra le due categorie. Ritengo, inoltre, che sia nostro preciso dovere, come legislatori regionali, imprimere una spinta in avanti per fare del pescatore e di chi opera nella pesca una vera e propria impresa. Quante volte nella scorsa legislatura l'opposizione ha richiamato la Giunta regionale al dovere di emanare normative che passassero tempestivamente alla soglia del 1° gennaio 1993, all'unificazione dei mercati europei in maniera globale e dunque al fatto di spingere i nostri produttori, che molto spesso rimangono al di sotto della soglia reale dell'impresa, a diventare tale e addirittura, anzi, a consociarsi per acquisire quella forza necessaria per reggere sul mercato.

Credo che generalizzare un provvedimento - sul quale per altro io non mi pronuncio pregiudizialmente contro, capisco l'esigenza

delle categorie e anche dei singoli - che dia assistenza ai singoli in termini addirittura di autoscelta dei periodi di riposo, sia assolutamente contrario al concetto di spingere alla creazione di impresa e mi domando dunque verso quale sistema spinga questa Giunta e l'attuale maggioranza, quella che è stata così intransigente durante la scorsa legislatura, nel richiamarci alle scadenze dell'unificazione del mercato europeo, verso le quali mi pare che a sua volta non si prepari certamente in maniera adeguata. E mi par di cogliere, nella confusa fretteolosità dell'approvazione di questo provvedimento, l'incapacità, se non assoluta fortemente elevata, del legislatore di astrarre dai casi particolari e di pensare in termini generali. E mi domando ancora se, nell'ipotesi del tutto arbitraria che i concessionari di alcune acque di laguna e di stagno, con varia potenzialità di produzione, fossero delle imprese, poniamo anche estere o multinazionali, già dotate di grandi tecnologie ed in grado di sfruttare adeguatamente queste capacità, noi non rimetteremo a rapporto di concessione tra Regione e soggetto che sfrutta la concessione, tutti i termini contrattuali per avere ritorni immediati dalla concessione stessa, e non il pagamento di fermi che sono peraltro elementi essenziali del tipo di sfruttamento che con il rapporto concessorio si instaura. Quindi la logica mi pare del tutto ribaltata e diversa tra chi sfrutta in concessione un bene demaniale, che può essere appunto concesso, e chi invece affronta il rischio su un bene come quello delle acque marine, al limite anche oltre il confine ideale delle acque internazionali, che appartiene a una collettività sicuramente molto più vasta, che non si affida in concessione ma che va tutelato appunto come bene generale della collettività, e che come tale ha bisogno di riposi. Perciò si può anche riconoscere che come contropartita da parte di chi lo tutela, in via primaria o in via di trasferimento di poteri o delegata, si possa dare un corrispettivo a chi rispetta il principio della continuità del ripopolamento e del mantenimento dunque della produttività del bene.

Altrettanto non può dirsi per il regime strettamente concessorio. Io ho un'esperienza,

non certamente di pesca, ma di quattro anni di concessioni minerarie – credo che il caso sia assolutamente analogo – in cui è la Regione che sostituisce in questo caso il Ministero dell'industria e concede lo sfruttamento di un bene a determinate condizioni. Se l'impresa mineraria ha bisogno di periodi di fermo per mantenere le strutture, per dare sicurezza a quel che farà domani, per esplorare e così via, possono anche configurarsi degli aiuti, ma normalmente questo viene incorporato da atti di concessione, cioè dal rapporto contrattuale che si instaura tra chi concede e chi sfrutta la concessione. Dunque per quel che riguarda la pesca dovrebbe essere stabilito nella concessione stessa, da parte di chi ha il dovere di mantenere produttivo il bene, cioè la Regione che concede lo sfruttamento del bene collettivo, una sorta di calendario dei fermi che è strettamente necessario per assicurare la produttività nel tempo.

Credo, quindi, che la confusione cui siamo arrivati sia assolutamente inaccettabile dal punto di vista del legislatore, il quale ha il dovere di prefigurare casi ben precisi: ci sono casi di demanialità, ci sono casi di non demanialità e anche per quel che riguarda lo sfruttamento delle acque marine dei casi che vanno differenziati, pur se di natura giuridica tra loro simili.

Pertanto, sono convinto che l'emendamento presentato non riesca a superare questo scoglio e che se noi procedessimo accantonando articoli ed emendamenti per rifletterci un attimo sopra, e riesaminarli a fine seduta prima dell'approvazione definitiva della legge a cui tutti i Gruppi si sono dichiarati aderenti nel rispetto delle esigenze ritenute primarie, faremo cosa sicuramente produttiva.

PRESIDENTE. C'è una precisa proposta da parte dell'onorevole Satta. Vorrei solo sottolineare per quanto attiene alla sua affermazione che si sta procedendo con fretteolosità, così come lei l'ha definita...

SATTA GABRIELE (P.D.S.). Presidente, non mi riferivo ai lavori del Consiglio regionale, ma al complesso della situazione.

PRESIDENTE. La ringrazio per la precisazione onorevole Satta.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.

CASULA (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Io posso capire la filosofia dell'onorevole Satta, che potrei sottoscrivere appieno, però la realtà è un po' diversa da quella che si sta descrivendo: il regime concessorio è un rapporto tra la pubblica amministrazione e un insieme di cooperative. Potemmo anche superare questo rapporto col movimento cooperativistico avviandoci verso quel nuovo regime che sarà instaurato a partire dal '92-'93, però credo che così facendo sconvolgeremo gli attuali rapporti e abatteremmo possibili professionalità interne che abbiamo tutti il dovere di fare emergere. Può darsi che questa legge sia affrettata ma risponde all'emergenza sia per i pescatori d'altura che per i pescatori degli stagni.

Forse ci stiamo dimenticando, perché quest'anno le piogge sono state abbondanti, la siccità degli anni scorsi e i problemi che ha creato all'interno delle lagune: la moria di tutti gli esseri viventi in alcune realtà e sicuramente la scomparsa, in quasi tutti gli stagni, di specie pescabili. Quindi si tratta di intervenire, con apposito fondo da parte dell'amministrazione regionale, per favorire le condizioni di ripresa delle attività di pesca in questi compendi. Può darsi che il provvedimento lasci intravedere una certa confusione ma tengo a precisare che la Giunta ha ben chiara la differenza tra pescatori d'altura e pescatori di laguna e che si deve sempre stare attenti a chi e a cosa si ha di fronte. Questo lo sa bene l'ex Assessore dell'industria, onorevole Satta, che ha dato tante concessioni. E' vero, nel dare le concessioni ha creato anche tante prescrizioni ma è altrettanto vero che ha elargito tanti miliardi, dell'amministrazione regionale e non solo, per tenere occupati i lavoratori addetti ad attività in genere di carattere minerario ma non solo minerario. Per questo al suo posto starei più cauto nelle affermazioni. Dicevo che è necessario verificare meglio le situazioni che abbiamo di fronte perché per

fare grandi propositi siamo tutti d'accordo però bisogna sempre confrontarsi con la realtà. Ricordo all'onorevole Satta che qui, come nelle miniere, ogni tanto bisogna creare certe condizioni per superare le fasi di difficoltà e consentire la ripresa produttiva. A questo punto pregherei l'onorevole Baroschi di ritirare l'emendamento numero 9 per le motivazioni sin qui addotte, mentre l'emendamento numero 10 è sicuramente accettabile perché chiarisce meglio i termini dell'articolato. Dichiaro pertanto, a nome della Giunta, la disponibilità a rivedere questo articolo per eliminare qualsiasi possibilità di interpretazioni errate.

PRESIDENTE. Poiché l'assessore Casula dichiara la disponibilità della Giunta, sospendo l'esame dell'articolo 7. L'articolo 8 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 9.

PORCU, *Segretario*:

Art. 9

Provvidenze straordinarie a favore dei pescatori subacquei professionisti

1. Al fine di sostenere l'attività economica nel settore della pesca subacquea professionale, interessata da diminuiti livelli di capacità produttiva, anche conseguente al divieto di prelievo di alcune specie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai pescatori subacquei professionali, che svolgono la loro attività nella raccolta di molluschi e frutti di mare in condizioni di naturalità, singoli o associati in cooperativa, contributi una tantum per un importo complessivo di lire 300.000.000.

2. L'ammontare del contributo è fissato in lire 5.000.000 per ciascun pescatore professionale subacqueo, autonomo o associato in cooperativa.

3. E' autorizzata, altresì, la concessione di un ulteriore contributo una tantum di lire 1.000.000 a favore della persona impegnata nelle operazioni di assistenza del subacqueo a bordo dell'imbarcazione.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo gli interessati dovranno far pervenire all'Amministrazione regionale - Assessorato della difesa dell'ambiente - apposita istanza corredata dall'attestazione di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi e all'autorizzazione per l'esercizio della pesca professionale subacquea secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministero della marina mercantile 20 ottobre 1986.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 sono soppressi. Si dia lettura dell'articolo 14.

PORCU, *Segretario*:

Art. 14

Istituzione di zone di studio sui datteri di mare

1. Al fine di ricostituire le popolazioni di datteri di mare l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire zone di studio e di sperimentazione nell'ambiente marino costiero avvalendosi di Istituti universitari specializzati ed in collaborazione con i pescatori professionali subacquei.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 15.

PORCU, *Segretario*:

Art. 15

Contributi per i danni prodotti dalla fauna selvatica protetta e dalla fauna marina protetta

1. L'Amministrazione regionale è autoriz-

zata a concedere adeguati indennizzi ai concessionari dei compendi ittici ed agli acquacoltori per danni provocati alla produzione ittica nei compendi e negli impianti di allevamento intensivo dalla fauna selvatica protetta.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a corrispondere ai pescatori marittimi le misure di cui al comma precedente per danni arrecati alle attrezzature retiere dalla fauna marina protetta.

3. I criteri e le modalità di corresponsione degli indennizzi di cui ai primi due commi sono fissati con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente su conforme deliberazione della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 16.

PORCU, *Segretario*:

Art. 16

Acquisto di mezzi nautici

1. Al fine di controllare il rispetto della normativa in materia di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonché sulla qualità dell'ambiente marino, l'assessorato della difesa dell'ambiente è autorizzato a procedere all'acquisto di mezzi nautici occorrenti, nonché delle relative apparecchiature e strumentazioni. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata nel 1991 la spesa di lire 3.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Soro - Mannoni

- Onnis - Tarquini - Salis - Zucca

Art. 16 bis

Il termine di conservazione da indicare nelle etichette annesse alle confezioni di vendita dei molluschi eduli lamellibranchi non può superare il giorno successivo a quello della fine della depurazione. Oltre questi limiti è fatto divieto di vendita al dettaglio dei suddetti frutti di mare. (8)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori dell'emendamento ha facoltà di illustrarlo.

MANNONI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CASULA (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo 17.

PORCU, *Segretario*:

CAPO IV

Disposizioni Finanziarie

Art. 17

Articolo finanziario

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 26.050.000.000

per il 1991 ed in lire 22.750.000.000 per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per il 1991 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

Capitolo 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 17.671.000.000.

Mediante l'utilizzo delle disponibilità di cui alla voce 2) per lire 9.650.000.000 e di cui alla voce 3) per lire 8.021.000.000 della tabella A allegata alla legge finanziaria.

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

lire 8.379.000.000.

Mediante la riduzione delle disponibilità di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge finanziaria.

In aumento

Capitolo 05082-01 - Spese derivanti dall'attuazione del fermo temporaneo e del fermo tecnico, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali (artt. 1-2-3-4 della presente legge)

lire 19.050.000.000

Capitolo 05085 - Spese derivanti dall'attuazione del premio per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca negli stagni costieri ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali (art. 7 della presente legge)

lire 2.400.000.000

Capitolo 05094 - Provvidenze straordinarie a favore dei pescatori subacquei professionali (art. 9 della presente legge)

lire 300.000.000

Capitolo 05094-01 - Spese per l'istituzione di zone di studio e di sperimentazione nell'ambiente marino costiero (art. 14 della presente legge)

lire 300.000.000

Capitolo 05095 - Spese derivanti dalla concessione di indennizzi ai concessionari dei compendi ittici, agli acquacoltori ed ai pescato-

ri per i danni subiti dalla fauna selvatica protetta e dalla fauna marina protetta

lire 1.000.000.000

Capitolo 05099 - Spese per l'acquisto di mezzi nautici e delle relative apparecchiature e strumentazioni per il controllo del rispetto della normativa in materia di conservazione e gestione delle risorse della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonché sulle qualità dell'ambiente marino (art. 16 della presente legge)

lire 3.000.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Cabras - Casula - Mulas

Art. 17

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 21.650.000.000 per l'anno 1991, in lire 25.750.000.000 per l'anno 1992 ed in lire 22.750.000.000 per gli anni successivi.

2. Le spese di cui all'articolo 16 sono autorizzate nell'anno 1992.

3. Nel bilancio annuale 1991 e pluriennale 1991-1993 della Regione sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3 della legge finanziaria).

Mediante riduzione delle riserve di cui alle voci 2 e 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria.
1991

lire 17.635.000.000

X LEGISLATURA

CVII SEDUTA

19 GIUGNO 1991

1992 lire 22.750.000.000
1993 lire 22.750.000.000

Cap. 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30, L.R. 5 maggio 1983, n. 11, art. 3 della legge finanziaria e art. 51 della legge di bilancio)

mediante riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella B allegata alla legge finanziaria

1991 lire 1.000.000.000
1992 lire 3.000.000.000
1993 _____

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05088 - Contributi per favorire le attività pescherecce (art. 7, L.R. 5 marzo 1953, n. 2, L.R. 18 maggio 1977, n. 19, art. 104, L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e art. 46, 1° comma, L.R. 30 maggio 1989, n. 18)

1991 lire 2.000.000.000
1992 _____
1993 _____

Cap. 05089 - Incremento del fondo destinato alla concessione di anticipazioni alla piccola industria cantieristica e della pesca (L.R. 28 novembre 1950, n. 65, 11 giugno 1952, n. 15, artt. 2 e 4, L.R. 5 marzo 1953, n. 2, L.R. 10 maggio 1979, n. 39 e art. 104, L.R. 4 giugno 1988, n. 11).

1991 lire 1.000.000.000
1992 _____
1993 _____

In aumento

ENTRATA

Cap. 34001 Entrate eventuali e varie.

1991 lire 15.000.000
1992 _____
1993 _____

05 - ASSESSORATO DIFESA AMBIENTE

Cap. 05085 (Nuova istituzione 2.1.1.6.3.2.10.14. (02.07) Premi alle imprese di pesca per il fermo temporaneo delle navi; in-

dennità giornaliera ai componenti l'equipaggio e rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali (artt. 1, 2 e 3 della presente legge)

1991 lire 19.050.000.000
1992 lire 19.050.000.000
1993 lire 19.050.000.000

Cap. 05086 (Nuova istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.14. (02.07)

Indennità giornaliera per la sospensione della attività di pesca negli stagni costieri, ivi compreso il rimborso degli oneri previdenziali (art. 7 della presente legge)

1991 lire 1.000.000.000
1992 lire 2.400.000.000
1993 lire 2.400.000.000

Cap. 05087 (Nuova istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.14. (02.07)

Contributi straordinari ai pescatori subacquei professionali singoli o associati per la diminuita capacità produttiva e al personale impegnato nelle operazioni di assistenza per i pescatori subacquei (art. 9 della presente legge)

1991 lire 300.000.000
1992 _____
1993 _____

Cap. 05094 (Nuova istituzione) 2.1.1.4.2.2.10.14 (08.02)

Spese per l'istituzione di zone di studio e sperimentazione nell'ambiente marino costiero (art. 14 della presente legge)

1991 lire 300.000.000
1992 lire 300.000.000
1993 lire 300.000.000

Cap. 05095 (Nuova istituzione) 2.1.1.6.3.2.10.14 (02.07)

Indennizzi ai concessionari dei compendi ittici, agli acquacoltori ed ai pescatori marittimi per i danni subiti alla fauna selvatica e marina protetta (art. 15 della presente legge)

1991 lire 1.000.000.000
1992 lire 1.000.000.000
1993 lire 1.000.000.000

Cap. 05095-01 (Nuova istituzione) 2.1.2.1.0.3.10.14 (08.02)

Spese per l'acquisto di mezzi nautici e delle relative apparecchiature e strumentazione per il controllo del rispetto della normativa in materia di conservazione e gestione delle risorse

se della pesca e per sviluppare una sistematica ricerca sulla consistenza e sul prelievo degli stock ittici nonché sulla qualità dell'ambiente marino (art. 16 della presente legge)

1991

1992 lire 3.000.000.000

1993

4. Le spese derivanti dalla presente legge gravano sui capitoli 05085, 05087, 05094 e 05095 del bilancio della Regione per l'anno 1991, sui capitoli 05085, 05086, 05094, 05095 e 05095/01 del bilancio della Regione per l'anno 1992 e sui capitoli 05085, 05086, 05094 e 05095 del bilancio della Regione per gli anni successivi. (7)

Emendamento aggiuntivo Casula - Cabras - Mulas

Art. 17

Dopo l'articolo 17 aggiungere l'articolo 17 bis:

Art. 17 bis

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Regione Sarda ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. (12)

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni sospendiamo anche l'esame dell'articolo 17 che è l'articolo finanziario, l'ultimo della legge. Restano quindi da esaminare gli articoli 2, 3, 4, 7 e 17. Per coordinare meglio i lavori sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 38, viene ripresa alle ore 18 e 56.)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge numero 161, dall'articolo 2 del quale è già stata data lettura. A questo articolo sono stati presentati l'emendamento aggiuntivo numero 2 già letto, e l'emendamento sostitutivo totale numero 11.

Si dia lettura dell'emendamento numero 11.

PORCU, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo totale Giunta regionale

L'articolo 2 è così sostituito:

Art.2

Concessione dei premi e delle indennità giornaliere

1. Il premio di fermo temporaneo può essere concesso a condizione che, per almeno 120 giorni dell'anno civile precedente, la nave abbia esercitato attività di pesca o abbia sostituito una nave che abbia esercitato attività di pesca, e che osservi periodi di fermo temporaneo continuativo per almeno 45 giorni nell'anno relativo al premio, oltre ad un periodo di fermo tecnico forfettariamente determinato in 115 giorni nello stesso anno.

2. Per il periodo di fermo temporaneo ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta, per i giorni di effettivo fermo, una indennità giornaliera pari a lire 60.000 a netto dei contributi previdenziali e assistenziali.

3. Per il periodo di fermo tecnico, determinato forfettariamente ai sensi del precedente primo comma, ai componenti l'equipaggio dei natanti è corrisposta una indennità giornaliera di lire 25.000, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. In sede di prima applicazione della presente legge la determinazione forfettaria del periodo di fermo tecnico s'intende riferita a tutto l'anno 1991.

4. Le indennità di cui ai commi precedenti sono corrisposte a condizioni che i componenti l'equipaggio abbiano svolto nell'anno relativo al premio attività di pesca per almeno 151 giorni nei compartimenti marittimi della Sardegna. (11)

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente. Ne ha facoltà.

CASULA (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Per quanto riguarda l'emendamento numero 2 all'articolo 2 pregherei i firmatari, gli onorevoli Zucca, Onida e Onnis, di ritirarlo perché è ricompreso nell'emendamento sostitutivo totale numero 11.

ONNIS (P.S.D.I.). Per quel che mi riguarda è ritirato.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto ora in votazione l'articolo 3, letto e sospeso nella precedente seduta. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'esame dell'emendamento numero 3, di cui è già stata data lettura, all'articolo 4 che ricordo è già stato approvato nella precedente seduta.

L'emendamento recita: "Il beneficiario dell'indennità giornaliera di cui al secondo comma dell'articolo 2 è escluso dalla concessione dei benefici di cui all'articolo 7 della presente legge e viceversa". L'onorevole Zucca aveva fatto osservare che se non si specificasse meglio con questo emendamento, si finirebbe per concedere il diritto di ricevere due volte l'indennità.

Ha domandato di parlare l'onorevole Loretto. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). Solo per precisare, signor Presidente, che dopo l'approvazione dell'articolo 2 nella nuova formulazione, si rende necessario in sede di coordinamento modificare l'emendamento numero 3 come segue: il riferimento "al secondo comma dell'articolo 2" va integrato con "al secondo e terzo comma dell'articolo 2".

PRESIDENTE. Dispongo che in sede di coordinamento l'emendamento numero 3 ven-

ga integrato così come precisato dall'onorevole Loretto.

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Passiamo all'articolo 7 precedentemente sospeso al quale sono stati presentati tre emendamenti numero 4, 9 e 10 di cui è già stata data lettura.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CASULA (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta accoglie l'emendamento numero 4 e propone di modificare l'emendamento numero 9, onorevole Baroschi, come segue: al primo comma dell'articolo 7 le parole "possono sospendere" sono così modificate "possono richiedere di sospendere".

L'emendamento numero 10 è accolto.

PRESIDENTE. Resta da precisare solo la modifica all'emendamento numero 9 presentato dagli onorevoli Mannoni e Baroschi, richiesta dall'Assessore. Per chiarezza ripeto che mentre l'onorevole Baroschi scrive: "Al primo comma dell'articolo 7 le parole 'possono sospendere', sono sostituite dalle parole 'devono sospendere'", l'assessore Casula, propone che anziché "devono sospendere" si indichi "possono richiedere di sospendere".

Non cambia, mi pare, la sostanza, significa sempre che non c'è un obbligo.

(Interruzione dell'onorevole Manchinu)

PRESIDENTE. Onorevole Manchinu, si è discusso per un'ora e mezzo su questo termine, un'ora e mezzo durante la quale, evidentemente, lei non era presente. Non possiamo riaprire la discussione, abbia pazienza! Abbiamo sospeso per dieci minuti proprio per concordare come variare questo termine. La sola novità è che adesso l'Assessore propone la formula "possono richiedere di sospendere".

Ha domandato di parlare l'onorevole Lorettu. Ne ha facoltà.

LORETTU (D.C.). In effetti questa norma dell'articolo 7 risponde ad un'esigenza indubbiamente rilevante, nella sua formulazione è abbastanza complessa, forse non molto chiara, tant'è che ha suscitato le discussioni che sappiamo. Sicuramente è bisognosa di una riflessione più approfondita di quella che si può fare qui in aula. L'intendimento di molti colleghi, forse a torto, nel discutere questo articolo, era di limitare nel tempo la validità di questo intervento, a quest'anno e all'anno venturo. In realtà questa limitazione temporale non c'è, ma si potrebbe introdurla con un apposito emendamento che dicesse: "L'intervento di cui all'articolo 7 ha valenza fino a tutto il 1992", con riserva naturalmente per il Consiglio regionale e per la Giunta, nel frattempo, di approfondire il problema e di trovare la soluzione più adeguata. Se la Giunta fosse d'accordo si potrebbe presentare un emendamento in questo senso.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CASULA (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette al Consiglio, ma tiene a precisare che per il 1991 avevamo previsto un miliardo che non è più utilizzabile per questioni di tempo e per la tecnicità dell'articolo, la cui applicazione slitterebbe al 1992-1993. Potremmo anche limitarla al solo 1993, comunque la Giunta si rimette al Consiglio.

PRESIDENTE. E' stato presentato l'emendamento aggiuntivo numero 13, a firma Soro, di cui do lettura: "I benefici di cui all'articolo 7 sono limitati agli anni 1991-1992". Metto in votazione l'articolo 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Riprendiamo l'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti, numero 7 e 12, di cui è già stata data lettura.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CASULA (P.S.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. In sede di coordinamento c'è da modificare l'articolo 16, la cui applicazione è prevista a partire dal 1991. Noi proponiamo che le spese di cui all'articolo 16 siano autorizzate per l'anno '92. Sono quindi da rivedere i fondi per il '92 del capitolo 05086, per il '93 vengono soppressi, e va modificato anche l'importo totale sulla base dell'emendamento numero 13 testé approvato.

PRESIDENTE. Questo avverrà in sede di coordinamento. Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per

appello nominale del disegno di legge numero 161. Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari al disegno di legge risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto il numero 53, corrispondente al nome del consigliere Pili).

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello nominale iniziando dal consigliere Pili.

SECHI, *Segretario, procede all'appello.*

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Piras - Planetta - Porcu - Pubusa - Salis - Sanna - Satta Gabriele - Scano - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Serrenti - Serri - Soro - Tarquini - Tidu - Urraci - Usai Edoardo - Zucca - Amadu - Baghino - Baroschi - Barranu - Carta - Carusillo - Casu - Casula - Cocco - Corda - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Ladu Giorgio - Ladu Leonardo - Lorelli - Loretto - Manca - Manchinu - Manunza - Merella - Mereu Orazio - Morittu - Mulas Maria Giovanna - Muledda - Murgia - Onida - Onnis - Ortu - Pes.

Si è astenuto: il Presidente Mereu Salvatoreangelo.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	57
votanti	56
astenuti	1
maggioranza	29
favorevoli	56

(Il Consiglio approva).

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca

l'esame del disegno di legge numero 139 "Prestitazioni per l'assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero". Relatore è l'onorevole Loretto.

Ha domandato di parlare l'onorevole Dadea. Ne ha facoltà.

DADEA (P.D.S.). Solo per farle notare che non vediamo in aula l'Assessore alla sanità e essendo questa una legge di grande rilievo è quanto mai opportuna perlomeno la presenza dell'Assessore competente in assenza del quale, a mio avviso, non siamo in condizioni di affrontare l'esame di questo provvedimento di legge, per cui chiedo che venga rinviato a domani.

SANNA (P.D.S.). Anche perché pare che siano in arrivo numerosi emendamenti da parte dell'Assessore.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la richiesta è accolta. La mozione numero 49 di cui lei è primo firmatario onorevole Dadea, sulla condizione e la qualità dell'assistenza ai portatori di *handicap* in Sardegna, pone gli stessi problemi, così pure la proposta di legge numero 22 che è ugualmente di competenza dell'Assessore alla sanità. Propongo pertanto l'inversione di questi punti all'ordine del giorno e il passaggio all'esame del disegno di legge numero 170: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta".

Ha domandato di parlare l'onorevole Sanna. Ne ha facoltà.

SANNA (P.D.S.). Presidente, noi siamo d'accordo che si proceda, in una mezz'ora se è possibile, all'esame e all'approvazione dei decreti di convalida però vorremmo aver la garanzia da parte della Giunta - è presente anche il Presidente dell'Esecutivo - che comunque domani mattina si possano affrontare i provvedimenti per i quali ci deve essere come interlocutore naturale del Consiglio l'Assessore della sanità. Non vorremmo, infatti, che domani mattina ci trovassimo di nuovo nell'impossibilità di esaminare il provvedimento per l'assistenza

all'estero dei malati sardi per l'assenza dell'Assessore competente.

PRESIDENTE. Credo che la presenza del Presidente della Giunta sia di per sé una garanzia che l'Assessore alla sanità sarà presente domani. Se non ci sono opposizioni la proposta di inversione dei punti all'ordine del giorno è approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge: "Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 giugno 1990, n. 119, relativo al prelevamento della somma di lire 1.062.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore del cap. 04024 (per L. 532.000.000), del cap. 04033 (per L. 150.000.000), del cap. 04034 (per L. 50.000.000), del cap. 04037 (per L. 250.000.000) e del cap. 04038 (per L. 80.000.000) - Spese per funzionamento uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale" (170)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 170; relatore l'onorevole Selis.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Selis, relatore.

SELIS (D.C.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Poiché nessuno è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

FLORIS (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato)

Si dia lettura dell'articolo unico.

SECHI, *Segretario*:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 giugno 1990, n. 119, concernente il prelevamento della somma di lire 1.062.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - cap. 03010 - a favore dei capitoli 04024 (per L. 532.000.000), 04033 (per L. 150.000.000), 04034 (per L. 50.000.000), 04037 (per L. 250.000.000), e 4038 (per L. 80.000.000), relativi a spese di funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale - dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

Votazione per appello nominale

PRESIDENTE. Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numero 170. Coloro i quali sono favorevoli al disegno di legge risponderanno sì; coloro i quali sono contrari al disegno di legge risponderanno no. Estraggo a sorte il nome del consigliere dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(E' estratto a sorte il numero 54, corrispondente al nome del consigliere Piras.)

Prego il consigliere Segretario di procedere all'appello nominale iniziando dal consigliere Piras.

SECHI, *Segretario*, *procede all'appello*.

(Segue la votazione)

Rispondono sì i consiglieri: Piras - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Tarquini - Tidu - Amadu - Atzori - Baroschi - Carta - Casula - Corda - Deiana - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Loretto - Manchinu - Manunza - Merella - Mereu Orazio - Mulas Maria Giovanna - Onida - Onnis - Oppi.

Rispondono no i consiglieri: Porcu - Pubusa - Sanna - Satta Gabriele - Scano - Serri - Urraci - Usai Edoardo - Zucca - Barranu -

Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pes.

Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatoreangelo - Planetta - Puligheddu - Serrenti - Ladu Giorgio - Morittu - Murgia - Ortu.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	59
votanti	51
astenuti	8
maggioranza	26
favorevoli	31
contrari	20

(Il Consiglio approva).

Sull'ordine del giorno

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Merella. Ne ha facoltà.

MERELLA (P.R.I.). Signor Presidente, vorrei chiedere a lei alcune delucidazioni sull'ordine dei lavori. Vorrei sapere se l'Assemblea procederà in questa tornata di lavori alla nomina di organismi di competenza del Consiglio perché da lungo tempo giace inevasa la sostituzione di un rappresentante supplente del comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari che sta creando problemi di buon funzionamento alla struttura medesima. Poiché questa designazione dovrebbe essere già affidata a qualche Gruppo politico del Consiglio vorrei sapere se c'è il tempo per procedere stasera a questa sostituzione. Si tratta di procedere alla votazione di un solo nominativo.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.

COGODI (P.D.S.). Per rappresentare ai colleghi, onorevoli consiglieri regionali, un fatto che è maturato nei giorni scorsi proprio in tema di controllo e di Comitati di controllo, in relazione al fatto che è peraltro di natura giu-

ridica i Comitati di controllo risultano essere decaduti. Il controllo versa quindi in stato di inesistenza in base ad un disposto della legge nazionale 142 che appunto prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, i Comitati debbono essere per intero rinnovati dai Consigli regionali in base ai criteri che la stessa legge prevede; cioè a criteri di competenza e professionalità, del tutto diversi da quelli che hanno portato a suo tempo alla costituzione dei Comitati.

La nostra Regione ha una competenza integrativa, come sappiamo, in materia e per procedere a queste integrazioni ha il termine, questo sì indicativo, non perentorio e sicuramente ordinatorio, di un anno. Ci sono dei Gruppi consiliari - di sicuro il nostro - che hanno avanzato proposte di adattamenti della legislazione nazionale alle più puntuali e specifiche esigenze regionali. Il Consiglio non le ha prese in considerazione, in vero non è tenuto a farlo, però non può non ottemperare alla legge perché il termine è, questo sì, non ordinatorio ma perentorio e in base ai criteri nuovi cioè alle competenze e alle professionalità che speriamo possano essere garantite in modo diverso, il più puntuale e più congruo di quanto non sia avvenuto per le USL. In ogni caso il Consiglio regionale deve procedere alla nomina dei Comitati con questi criteri, pena la decadenza, questa decadenza di sicuro è già maturata, esistono sentenze della Corte costituzionale in proposito, in relazione al rapporto tra legge dello Stato e competenze delle Regioni, in specie delle Regioni a Statuto speciale. In questa situazione l'occasione è propizia, altro che sostituire un membro supplente! Si tratta di procedere agli adempimenti perché di sicuro, oltre alla responsabilità, eminentemente politica, in capo alla Giunta che non ha attivato le procedure per l'acquisizione delle terne da parte degli ordini professionali, matura (i modi adesso non li voglio definire) anche una responsabilità del Consiglio regionale cui spetta questo adempimento. Gli attuali Comitati sono decaduti ed il controllo non è solo irregolare, ma è addirittura inesistente.

Quindi io chiedo che la Presidenza del

Consiglio unitamente ai Capigruppo e alla Giunta, per quanto di sua competenza, attivino tutte le procedure d'urgenza per sopperire a questa manchevolezza che crea un enorme danno, espone a responsabilità amministrativa e soprattutto crea un disastro enorme nella pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Ci sono altri che intendono parlare sulla proposta dell'onorevole Merella? Mi pare di capire che l'onorevole Cogodi non l'accoglie.

COGODI (P.D.S.). Bisogna accogliere la legge!

PRESIDENTE. Metto in votazione la proposta dell'onorevole Merella. Chi l'approva alzi la mano.

COGODI (P.D.S.). Voglio dichiarare il mio voto.

PRESIDENTE. Onorevole Cogodi, mi lasci procedere, lei dichiarerà il suo voto quando verrà chiamato.

COGODI (P.D.S.). Ma io non posso dichiarare il mio voto dopo che ho votato!

MERELLA (P.R.I.). Non è possibile. Abbiamo già iniziato le procedure di votazione.

PRESIDENTE. La prego, onorevole Cogodi!

COGODI (P.D.S.). Sono formalismi. Io credo sia del tutto inopportuno partecipare a questa votazione, e quindi dichiaro di non partecipare, perché una questione di legittimità che è così chiara, evidente e lampante in legge, non è soggetta a voto e perciò a questioni di maggioranza. Vi sono nella legge dello Stato, che è vincolante anche per questa Regione, delle indicazioni puntuali, ivi comprese quelle sull'incompatibilità tra le funzioni di controllo e le funzioni politiche. E' stabilita in legge l'incompatibilità tra la funzione di dirigente

politico che abbia cariche esecutive a livello provinciale e l'esercizio della funzione di controllo. Noi invece siamo nella condizione, per esempio, nel controllo regionale, che il segretario provinciale della D.C. di Sassari sia anche Presidente del Comitato di controllo, cioè siamo in condizioni di tale e palese illegittimità che non riesco a comprendere come possa la maggioranza definire una questione di tale natura. Io ho avanzato un suggerimento, che poi è divenuto una esplicita richiesta, e adesso diventa anche una richiesta insistita, perché si voglia, con procedura d'urgenza, trovare il modo attraverso cui sopperire a questo ritardo e dare legittimità al sistema del controllo in Sardegna.

Ritengo del tutto illegittimo votare, esprimersi a maggioranza su un fatto di legittimità. Quindi rimane agli atti di questo Consiglio che la questione è stata posta, e posta in questi termini. Ritengo che non si possa neppure partecipare al voto. In ogni caso io non partecipo.

PRESIDENTE. Chi approva la proposta dell'onorevole Merella alzi la mano.

(E' approvata)

Io non entro nel merito delle sue considerazioni, onorevole Cogodi. Qui l'onorevole Merella ha rivolto a me, come Presidente del Consiglio, una precisa richiesta. Io non posso che rispondere di questo. Per il resto lei ha fatto delle considerazioni più che fondate, sulle quali tutti, evidentemente, siamo invitati a riflettere.

Elezioni di un esperto nelle discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, quale membro del comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari

PRESIDENTE. Comunico che il Consiglio deve procedere, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 23 ottobre 1978, numero 62, all'elezione di un esperto in discipline giuridiche, amministrative, sanitarie, tecniche ed in materia di assistenza sociale, quale membro supplente del Comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Cagliari, in sostituzione del signor Benito Orgiana, dimissionario. Ricordo,

che a norma dell'articolo 8 della legge: "Non possono far parte dei Comitati: i senatori e i deputati del Parlamento; i consiglieri regionali; i consiglieri comunali, i consiglieri provinciali e gli amministratori degli altri enti controllati; coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità alle cariche di consigliere comunale e provinciale e di amministratore degli altri enti controllati; gli stipendiati, i salariati e i contabili dei comuni, delle provincie e degli altri enti controllati; i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore e il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria". I membri dei comitati di controllo debbono inoltre essere eleggibili a consigliere regionale.

Ricordo infine che l'elezione, a mente del primo comma dell'articolo 5 della legge regionale numero 62 citata, deve avvenire nel rispetto del rapporto tra maggioranza e minoranza.

Prego i consiglieri segretari di procedere alla chiama.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto.

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	57
votanti	34
astenuti	4

dichiarano di
non prendere parte
alla votazione 18
schede nulle 1

Ha ottenuto voti: Scalas Rosalba, 33

Viene proclamata eletta: Scalas Rosalba.

(Hanno preso parte alla votazione:

Amadu - Atzori - Baghino - Baroschi - Carta - Carusillo - Casula - Catte - Corda - Deiana - Dettori - Fadda Antonio - Fadda Paolo - Fantola - Farigu - Floris - Giagu - Loretto - Manchinu - Manunza - Merella - Mereu Orazio - Mulas Maria Giovanna - Onnis - Oppi - Piras - Sechi - Selis - Serra - Serra Pintus - Soro - Tamponi - Tidu - Usai Sandro.

Non hanno partecipato alla votazione:

Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Cuccu - Dadea - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Pubusa - Sanna - Satta Gabriele - Scano - Serri - Urraci - Zucca.

Si sono astenuti: il Presidente Mereu Salvatorangelo - Cadoni - Porcu - Usai Edoardo.)

I lavori del Consiglio riprenderanno domani mattina alle ore 10.

La seduta è tolta alle ore 20 e 24.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio f.f.

Dott. Pietro Collari
